



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 30 ottobre 1995

Ultima modifica – deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 25 febbraio 2005

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

- 1- Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

- 1- Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

- 1- La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

ART. 4

PRESUPPOSTI DELLA TASSA

- 1 – La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a titolo reale od obbligatorio di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, comprese le aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenze e accessori, regolati dal Codice Civile, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:
 - sulle aree si svolga un'attività;
 - *che l'attività sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti così come definiti dall'art. 6, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed allegato A.*
- 2¹ -Sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella allegata tabella B, che costituisce parte integrante dl presente regolamento.
- 3 – Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola rifiuti speciali,

¹ Sostituito dal punto 4 della delibera C.C. n. 66 del 26/6/98

tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

- 4 – Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste sono individuate nel Regolamento per il servizio di nettezza urbana in conformità all'art. 59 del D.P.R. n. 507/1993.
- 5 – Egualmente nel suddetto regolamento sono individuate le distanze massime e i criteri di loro determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tassa, nonché la capacità di detti contenitori in relazione alla entità e tipologia di rifiuti.

ART. 5 CASE COLONICHE

- 1 – Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART. 6 DESTINAZIONE PROMISCUA

- 1 – Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 7 ESCLUSIONE DELLA TASSA

- 1 – Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materie sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 8 DENUNCE

- 1 – In esecuzione dell'art. 70 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 i soggetti tenuti al pagamento della tassa dovranno presentare la relativa denuncia redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
- 2 – Analoga denuncia dovrà essere presentata in caso di variazione dell'utenza e di cessazione.
- 3 – L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 4 – Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
- 5 – La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto allo sgravio del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

- 6 – In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dell'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
- 7 – La denuncia di inizio o di variazione dell'utenza deve essere presentata al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio della occupazione o detenzione.
- 8 – La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
- 9 – La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 10 – L'ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
- 11 – In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli uffici comunale sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia.

ART. 9

COLLEGAMENTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

- 1 – Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'Ufficio tributi le seguenti notizie:
 - ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
 - ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
 - ufficio attività produttive: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.
- 2 –Inoltre, resta fermo l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il cittadino che presenti una denuncia anagrafica a provvedere a presentare la relativa denuncia di inizio, di variazione o di cessazione dell'utenza ai fini della tassa di cui al presente Regolamento.

ART. 10

ISCRIZIONE IN BILANCIO

- 1 – La tassa, verrà iscritta nel bilancio di previsione, sotto il titolo "primo" al capitolo "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

ART. 11

RIMBORSI

- 1 –Qualora risultino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, la restituzione dell'addebito entro il termine di anni due dalla data di pagamento oppure da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto a rimborso, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento.

- 2 – Il responsabile della tassa procede alla valutazione della fondatezza della richiesta di rimborso e ne dà comunicazione al contribuente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
- 3 – il materiale rimborso della somma ingiustamente pagata verrà disposto secondo il criterio cronologico.
- 4 – Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora al tasso legale per ogni semestre compiuto dalla data dell'ingiusto pagamento.

ART. 12
FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1 – Ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale.

ART. 13
POTERI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1 – E' in facoltà del funzionario responsabile di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l'ufficio tributi per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa – Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.
- 2 – E' in facoltà del funzionario responsabile di disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili.

ART. 14
ACCERTAMENTO

- 1 –In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
- 2 –In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 3 – Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionale ed accessori, *sanzione* ed altre penalità.
- 4 – Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ART. 15

ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

- 1 – In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a prescrizioni semplici aventi i caratteri previsti dall'rt. 2729 del Codice Civile.

TITOLI

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 16

DEFINIZIONE DI LOCALI ED AREE TASSABILI

- 1 – Si considerano locali tassabili agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2 – Sono considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, gabinetti, taverne, ecc.) così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, escluse quelle a terra);
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
 - tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografici, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
 - tutti vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani, (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati delle collettività in genere;
 - tutti vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacale, degli enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc.
- 3 – Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti. Ove questa costituisca accessorio o pertinenza si applicherà l'art. 66, 1° e 2° comma del D.L. 15.11.1993 n. 507.
- 4 – sono inoltre tassabili:
 - a) le aree che non costituiscono pertinenza od accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tassa;

b) le aree su cui si svolge un'attività privata, idonea alla produzione dei rifiuti urbani, intesi nell'accezione indicata dall'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cioè rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ed i rifiuti ingombranti, quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune).

5 – Sono tassabili pure tutti quei manufatti “aperti” come tettoie aperte, capannoni aperti ed altri manufatti di facile rimozione.

ART. 17²

CLASSIFICAZIONE DI LOCALI ED AREE SCOPERTE TASSABILI

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2, del D. Lgs. 507/1993, i locali e le aree scoperte soggette alla tassa sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie secondo il loro uso e destinazione, in base ai criteri di cui all'allegato "A", annesso al presente Regolamento:

CATEGORIA	Destinazione d'uso dei locali od aree
1/A	Abitazioni e box privati, residences, collegi, alberghi, case di cura e di riposo, ospedali, associazioni culturali, sportive o di altro genere, organizzazioni sindacali e partiti politici
1/B	Scuole pubbliche e private, (quando non esenti ai sensi del Regolamento)
1/C	Spettacoli e intrattenimenti, cinema, teatri, impianti sportivi e palestre, circoli ricreativi (esclusi i locali di somministrazione di alimenti e bevande)
2/A	Distributori di carburanti - solo l'area adibita all'assistenza e distribuzione
2/B	Autorimesse pubbliche o private, autosaloni, esposizioni di mobili
2/C	Aree comuni dei centri commerciali integrati destinate al transito dei clienti
3/A	Caserme, case di pena, opere pie, comunità
3/B	Mense scolastiche e aziendali (pubbliche e private)
4/A	Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie, autoscuole
4/B	Banche, istituti di credito e assicurazioni, ambulatori, studi e laboratori medici generici e specialistici, odontoiatrici, veterinari, u.s.s.l. (esclusi uffici amministrativi), laboratori di analisi, farmacie
5/A	Stabilimenti e laboratori industriali (da tale categoria sono escluse le superfici produttive di rifiuti speciali il cui smaltimento forma oggetto di convenzione con privati smaltitori)
5/B	Magazzini, tettoie e depositi (commerciali, artigianali, industriali, agricoli, esclusi gli ortofrutticoli)
5/C	Aree scoperte operative (es. carico/scarico o stoccaggio o trattamento merci, ecc.) e non pertinenziali o accessorie di locali tassabili diversi dalle abitazioni, (es. parcheggi, transito veicoli)
6/A	Laboratori artigianali, botteghe artigiane (parrucchieri, istituti di bellezza, sarti, laboratori orafi, elettricisti, laboratori elettronica, tipografie, tappezzerie), autofficine,

² Sostituito dal punto 1 della delibera C.C. n. 18 del 13/02/1998

	gommisti
6/B	Laboratori artigianali (calzolai, lavanderie artigianali, falegnami, fabbri, idraulici) , carrozzerie
7/A	Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di beni non deperibili, grandi magazzini (generi non alimentari);
7/B	Edicole
8/A	Ristoranti, trattorie, osterie, self-service, pizzerie
8/B	Bar tavola fredda, gelaterie, latterie, ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande in genere, comprese quelli annessi circoli privati
8/C ³	Hamburgerie, fast-foods, supermercati alimentari con superficie di vendite superiore a 250 mq.(inclusi depositi, magazzini e tettoie per lo stoccaggio dei generi ortofrutticoli)
8/D ^{4 5}	Ipermercati di generi vari (con superficie di vendita superiore a 2500 mq)
9/A ⁶	Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di beni alimentari (drogherie, macellerie, rosticcerie, salumerie); Piccoli supermercati con superficie di vendita inferiore a 250 mq.
9/B	Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di beni alimentari (vini ed olii, panetterie e pastifici, pasticcerie) o deperibili (fiori e piante al dettaglio e relativi chioschi, altri chioschi)
9/C	Esercizi commerciali al dettaglio di generi ortofrutticoli, pescherie
10/A	Banchi di vendita all'aperto – posteggi ortofrutticoli
10/B	Banchi di vendita all'aperto – posteggi generi alimentari vari e fioristi
10/C	Banchi di vendita all'aperto – posteggi generi vari e beni strumentali

ART. 18
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI LOCALI

- 1 – Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo, Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale, Nei casi di cui sopra la tasse è sempre dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3.
- 2 – Sono da considerare irrilevanti gli eventuali patti fra le parti interessate ai fini dell'eventuale traslazione del tributo, nei confronti dell'amministrazione comunale.

ART. 19 *abrogato*

³ Modificato dal punto 1 della delibera del C.C. n. 120 del 16/12/2002

⁴ Aggiunto dal punto 2 della delibera del C.C. n.10 del 27/2/2002

⁵ Modificato dal punto 1 della delibera del C.C. n. 120 del 16/12/2002

⁶ rettificato dal punto 1 della delibera del C.C. n. 47 del 23/4/2003

ART. 20
LOCALI ADIBITI AD USI DIVERSI

- 1 – Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tassa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita la maggiore aliquota.
- 2 –Gli studi professionali, i laboratori artigianali od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tassa in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

ART. 21
LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

- 1 – *i locali dove si producono rifiuti speciali provenienti da attività industriali non sono soggetti all'applicazione della tassa rifiuti urbani solidi in conformità dell'art. 63 comma 3° del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.*
- 2 – Per i locali ove vengono svolte attività industriali si intendono quei locali ovvero superfici scoperte, sale di lavorazione ove per specifiche caratteristiche strutturali e per presenza di macchinari ancorché non infissi al suolo, vengono svolte attività dalle quali derivi la produzione di rifiuti direttamente ascrivibili a tale lavorazione.
- 3 – I locali o aree ricompresi nei complessi industriali, ma non adibiti direttamente a lavorazioni industriali ove si producono altri rifiuti legati alla presenza umana per quantità e qualità non equiparabili a rifiuti speciali, soggiacciono al pagamento della tassa.
- 4 – *abrogato*

ART. 22
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

- 1 - La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purché risultino predisposte all'uso.
- 2 – I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
- 3 –I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti attrezzature e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

ART. 23^{7- 8}
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. ⁹⁻¹⁰Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree prevista dal precedente art. 17, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato "A", annesso al presente

⁷ Sostituito dal punto 3 della delibera C.C. n. 18 del 13/02/1998

⁸ Modificato dal punto 1 della delibera del C.C. n.10 del 27/2/2002

⁹ Corretto dal punto 1 comma 1 della delibera C.C. n. 32 del 3/4/98

¹⁰ Modificato dal punto 1 della delibera del C.C. n. 21 del 28/2/2001

Regolamento, quale parte integrante,. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

2. La tariffa della tassa è determinata, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, comma 2 e 4 e 67, comma 3°, del decreto 507/93. Solo con diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione, - che, comunque, dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del D. Lgs. 507/93 - il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati potrà non essere interamente coperto dal gettito della tassa.
3. Abrogato con C.C. n. 21 del 28/2/2001.
4. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del Decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:
 - a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;
 - b) la condizione finanziaria del Comune;
 - c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
 - d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, e' stato applicato il criterio di cui all'allegato "A" del presente regolamento;
 - e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.
5. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.”

ART. 24

COMPUTO DELLE SUPERFICI TASSABILI

- 1 – La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 2 – *abrogato.*
- 3 – *abrogato.*
- 4 – *abrogato.*
- 5 – *abrogato.*
- 6 – *abrogato.*
- 7 – *per le aree scoperte operative la superficie viene computata misurandola all'interno del perimetro della medesima.*

ART. 25
ESENZIONI OGGETTIVE

1 – Non sono soggette alla tassa, quali autonomi presupposti di imposizione, le aree agricole, le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi.

2 – Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) Le case sprovviste di mobili per tutto il periodo dell'anno e prive di allacciamenti alle reti elettriche, gasiche e telefoniche;
- c) Gli stabili e uffici comunali e quelli in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;
- d) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
- e) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderia legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza.
- f) Superfici o parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi direttamente i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - g) Gli edifici e le aree occupate o detenute da persone nullatenenti o in gravi difficoltà finanziarie riconosciute dall'ufficio servizi sociali;
 - h) ¹¹I musei pubblici e privati.

2 Bis¹² – Per le Scuole, l'esenzione di cui alla lettera c) del precedente comma, opera sulla differenza tra l'importo del tributo virtualmente dovuto e quello all'uopo assegnato alla Scuola a seguito del riparto delle risorse finanziarie annualmente stanziare;

¹¹ Aggiunta dal punto 1 della delibera del C.C. n. 21 del 28/2/2001

¹² Aggiunta dal punto 1 della delibera del C.C. n. 21 del 28/2/2001

3 – anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di utenza, con indicata la richiesta di esenzione.

4 – L'esenzione dovrà, comunque, essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

5 – la stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto dell'esenzione;
- b) che l'esenzione avrà validità sino e revoca.

ART. 26

DISCIPLINA TASSA GIORNALIERA DEI RIFIUTI

1 – In attuazione dell'art. 77 comma I del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti.

Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:

- a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della legge 28.3.1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale.

Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro risultante ai fini della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

- b) Tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, purché l'occupazione venga effettuata per un periodo *inferiore a 183 giorni annui*.

2¹³ – Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma secondo dell'art. 77 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 la tariffa è maggiorata del 50%.

3 – Alla tariffa determinata come sopra (tariffa base + maggiorazione) si applicano le esenzioni e le riduzioni previste dal presente regolamento.

4 – La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso.

5 – In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

6 – L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

7 – In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

¹³ Aggiunta dal punto 1 della delibera del C.C. n. 21 del 28/2/2001

8 – Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs.15.11.1993, relative alla tassa annuale.

9 – Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento

ART. 27

CONDOMINO, MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI

1 – *abrogato.*

2 – *abrogato.*

3 – Nel caso di locali in multi proprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4 – *abrogato.*

ART. 28

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1 – In applicazione dell'art. 66 commi 3 e 4 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- 20%¹⁴ per abitazioni con unico occupante;
- 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo o limitato ai sensi dell'art. 66 comma 3 lett. b) del D.L.vo n. 507 a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamenti da parte del Comune.
- 10% locali e aree scoperte utilizzati stagionalmente come chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi Robinson, divertimenti, luna park ecc.;
- 10% per abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre 6 mesi l'anno;
- 10% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori, Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12 legge 9.5.1975 n. 153. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

¹⁴ Aggiunta dal punto della delibera del C.C. n. 21 del 28/2/2001

ART. 29
AGEVOLAZIONI

- 1 – Qualora l'utente del servizio effettui spese al fine di dotarsi di apparecchiature o attrezzature, ovvero adotti procedimenti tali da consentire una accertabile riduzione nella produzione di rifiuti può richiedere all'Ente una riduzione della tassa.
- 2 – A tal fine l'utente è tenuto a presentare apposita istanza nella quale lo stesso documenti le spese sostenute e provi l'effettivo risultato conseguito nella produzione di rifiuti. L'ufficio competente provvederà, volta per volta, ad indicare la documentazione da produrre in base al tipo di intervento effettuato.
- 3 – In ogni caso, la sola comunicazione da parte dell'utente dell'intenzione di effettuare spese per il trattamento dei rifiuti, ovvero dell'avvenuta effettuazione, non costituirà elemento sufficiente al riconoscimento del diritto all'agevolazione.
- 4¹⁵ - Per le categorie tenute al pagamento della tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti (cat. 10/A, 10/B e 10/C), limitatamente agli operatori del mercato settimanale è prevista una riduzione del 70 %.
- 5¹⁷ – Per le caserme delle forze dell'ordine è prevista la riduzione del 50%.
- 6¹⁷ - Per le strutture parrocchiali, gli oratori, le loro strutture sportive e quelle ospitanti associazioni di volontariato è prevista la riduzione del 50%.

ART. 30
CONTENZIOSO

1 – Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) *abrogato*;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.1991 n. 413.

ART. 31
SANZIONI

1 – Per le seguenti infrazioni:

- omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario;
- *abrogato*;

trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. n. 507/1993.

2 – Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.

¹⁵ Aggiunto dal punto 1 della delibera del C.C. n. 120 del 16/12/2002

- 3 – Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da €258,22 – €516,45=.

ART. 32
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

- 1 – L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 33
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

- 1 – Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7.8.1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 34
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

- 1 – *il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/93.*
Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.)

ART. 35
RINVIO NORMATIVO

- 1 – Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e le leggi nazionali e regionali in materia;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il regolamento comunale di igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL D.L.VO. 15.11.1993 N. 507

1 – In applicazione dell'art. 79 comma III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche decorrono dall'1.1.1995 le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- art. 8/2 - Cessione di utenza;
- art. 17 - Classificazione di locali ed aree:

2 – Decorrono dal 1.1.1996 le norme contenute nei seguenti articoli:

- art. 28 - Riduzione per particolari condizioni d'uso.

3 – Decorrono dal 1.1.1997 le norme contenute nei seguenti articoli:

- art. 24/2 – 5 -Computo delle superfici tassabili
- art. 27 - Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE

1 – Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO. e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame del CO.RE.CO.

ALLEGATO "A" ¹⁶

RELAZIONE ESPLICATIVA DEI CRITERI SEGUITI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DI LOCALI ED AREE DI ATTIVITA' E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SPECIFICHE DI CATEGORIA.

I Comuni, in base al disposto dell'art. 68, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono tenuti a suddividere i locali e le aree assoggettabili alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in categorie con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D. Lgs. 507/93 la tassa dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, oppure (comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti), in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, nonché al costo dello smaltimento.

Il 2° comma dell'art. 68 del D. Lgs. 507/93 indica, a titolo esemplificativo, come i Comuni debbono procedere nella classificazione dei locali e delle aree, disponendo quanto segue: "L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

- a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;
- b) Complessi commerciali all'ingrosso con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
- c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
- d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b) e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
- e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, fermo restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
- f) locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani".

¹⁶ Integrato come da punto 4 della delibera C.C. n. 18 del 13/02/1998

Sostanzialmente l'opera di classificazione delle categorie comporta per il Comune dapprima la individuazione di categorie di locali ed aree con omologa destinazione d'uso e secondariamente la determinazione dei rispettivi coefficienti quantitativi e qualitativi dei diversi locali al fine di articolare le categorie in diverse sottocategorie che raggruppino i locali con coefficienti simili.

Al riguardo la Circolare del Ministero delle Finanze n. 95/E del 22.6.1994 così riporta:

"L'indice di produttività specifica (ips) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie (Kg/mq/anno * n.d.r.) di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota.

La produttività specifica potrà essere ottenuta per ogni tipo di utilizzazione in base ai dati di produzione o di consumo, rilevati in modo diretto (raccolta in uno o più periodi dell'anno) o indiretto (altri elementi disponibili o dati statistici di organi nazionali o locali ed elaborazioni relative), rapportati alla superficie imponibile mediamente utilizzata per ogni tipo di uso. Nel caso delle abitazioni, ad esempio, la produzione media annua individuale, rilevata in sede locale o in sede nazionale, moltiplicata per il numero di persone di cui statisticamente si compone la famiglia media della zona o regione e rapportata alla superficie media abitativa (comprensiva anche di posto auto, cantina e quota condominiale) individua la produttività specifica. Al fine di ottenere gli indici per unità di superficie, le produttività specifiche suddette dovranno essere divise per la produzione media generale per unità di superficie come sopra indicato.

L'indice di qualità specifica di rifiuti (iqs) può desumersi dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti".

Ma come fanno i Comuni a reperire tutte le informazioni necessarie a determinare le tre variabili necessarie a definire la questione che risulta basilare per la definizione delle tariffe?

Sempre secondo il Ministero delle Finanze e con riferimento alla sopracitata circolare: "I relativi dati potranno essere desunti dagli elementi in possesso delle aziende speciali o delle imprese appaltanti che svolgono il servizio di nettezza urbana o, in mancanza, da dati o elaborazioni relativi ad ambiti territoriali più ampi".

Al momento non si conoscono studi particolari circa l'individuazione di coefficienti qualitativi necessari per la determinazione della tassa. Appare peraltro ragionevole ritenere che, salvo casi particolari, in assenza di conoscenze più approfondite circa le modalità del servizio che comportano un accrescimento o un adiminuzione del costo, quali, ad esempio la necessità di una maggiore frequenza nel ritiro di alcuni rifiuti da parte del servizio pubblico di raccolta, o viceversa la raccolta in maniera differenziata di alcuni rifiuti con costi di smaltimento nulli o inferiori ai rifiuti ordinari, debba attribuirsi a tutte le categorie individuate il medesimo coefficiente qualitativo.

Per quanto concerne il coefficiente quantitativo si ritiene invece di proporre l'utilizzo del quadro di riferimento risultante dalla rielaborazione dei dati ufficiali contenuti nella ricerca sperimentale "*Indagine per la determinazione dei rifiuti dei contribuenti milanesi*", svolta dall'Azienda municipale servizi ambientali-Amsa del Comune di Milano, in collaborazione con gli Istituti di ricerca Nielsen-C.R.A. di Milano e Studio Consulenza Ambientale GF di Bologna.

* n.d.r. = nota del redattore

A seguito della comparazione dei coefficienti di produzione (kg/mq/anno) per ciascuna tipologia di utilizzo risultanti dalla ricerca A.m.s.a. e di eventuali correttivi applicati per adattare i risultati alla realtà locale di Brugherio, nei casi in cui le superfici medie dell'insediamento tipo di Milano fosse notevolmente differente rispetto al dato medio di Brugherio, si è proceduto ad individuare le categorie e sottocategorie con omogenea potenzialità produttiva di rifiuti, come risultano nel testo della deliberazione di cui questo allegato forma parte integrante.

Il servizio Tributi quindi al fine di determinare le tariffe di ciascuna categoria e sottocategoria con omogenea potenzialità produttiva di rifiuti in attuazione di quanto prescritto dall'art. 65 del Decreto Legislativo n. 507/93, ha elaborato uno strumento informatico (foglio elettronico Excel per Windows) che potesse determinare le suddette tariffe sulla base dei criteri previsti dalla normativa della quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili ovvero prodotti nei locali e nelle aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché del costo dello smaltimento.

I dati inseriti in tale strumento informatico sono stati estrapolati dalle risultanze dei ruoli, dalle certificazioni dei quantitativi di rifiuti conferiti in discarica nell'anno 1997 fornite dalla ditta appaltatrice del servizio, dalle previsioni effettuate dal Servizio Ecologia del Comune di Brugherio, nonché dalla rielaborazione dei dati ufficiali contenuti nella sopracitata ricerca sperimentale "*Indagine per la determinazione dei rifiuti dei contribuenti milanesi*", svolta dall'Azienda municipale servizi ambientali-Amsa del Comune di Milano.

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati tramite lo strumento informatico, facendo riferimento alle singole celle o alle colonne del foglio elettronico in cui sono indicati i dati di cui si tratta.

Per ottenere le tariffe specifiche di categoria, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 95/e del 22 giugno 1994, in attuazione del metodo di determinazione previsto dal comma 2 dell'art. 65 del D. Lgs. 507/93, suggerisce di determinare il prodotto del Costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per il coefficiente di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per il coefficiente di qualità specifica dei rifiuti della singola attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula: $T_s = Cmg \times Ips \times Iqs$.

Il costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) è dato dal rapporto tra il costo complessivo previsto per l'anno di competenza (al netto del costo del servizio relativo ai locali ed aree non tassabili o per le quali sono previste agevolazioni tariffarie) e la superficie complessiva imponibile nota o accertata. Tale superficie va computata al netto della quota di area coperta o scoperta non imponibile e della quota di area da determinare (ai soli fini del calcolo in esame) convertendo in superficie non imponibile le attenuazioni tariffarie previste dal regolamento della tassa. Preliminarmente è necessario differenziare i mq riferibili alle abitazioni con più di un occupante (categoria 1A- cella B2) da quelli delle abitazioni dei cd. singles (categoria 1A/bis- cella B3). Il Cmg (cella G34) sarà dato dal rapporto tra il costo complessivo netto [costo totale, meno costo per superfici esenti (edifici comunali e scuole), meno costo agevolazioni tariffarie (20% per abitazioni con singolo utente) = $H39 - (G37 * G5) - (G37 * (3,83 \text{ kg.} * B3) * 20\%)$] (dove 3,83 kg. risulta dalla divisione del coefficiente medio delle abitazioni 10,5 kg/mq per il numero di componenti

medio di ciascun nucleo familiare, 2,74 persone)] e la superficie complessiva imponibile netta nota o accertata [cella B35 = cella B34 (sup. totale) - cella B5 (sup. esenti) - 24000 mq (equivalente in mq delle riduzioni tariffarie 20% per singoli utenti)].

Il costo complessivo previsto per l'anno di competenza 1998 (cella H39), ai sensi dell'art. 61, comma 3, D.Lgs. 507/93 non può essere integralmente sostenuto con i proventi della tassa rifiuti in quanto il regolamento comunale sulla tassa rifiuti prevede una esenzione dalla tassa per i fabbricati alle cui spese di funzionamento deve per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il comune (cat. 1B/bis) ed il minor gettito che l'applicazione di tale riduzione comporta deve essere coperto (ex art. 67, comma 3, D.Lgs. 507/93) con risorse diverse dalla tassa in questione. Inoltre in base al disposto dell'art. 61, comma 3, D.Lgs. 507/93 il costo del servizio deve essere ulteriormente diminuito dell'importo corrispondente alla riduzione di tassa riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2. Dunque il costo massimo del servizio sostenibile con il gettito della tassa rifiuti interni (cella L36) sarà dato dalla differenza tra il costo effettivo (cella H39) ed il minor gettito conseguente alle agevolazioni concesse (esenzioni e riduzioni cella L37+L38).

Il costo complessivo effettivo del servizio smaltimento rifiuti interni è stato calcolato in base a previsioni effettuate dal Servizio Ecologia del Settore Gestione del Territorio del Comune. Il Servizio Ecologia, ha previsto che per l'anno 1998 il costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ammonterà a £ 3.928.404.000.

L'indice di produttività specifica (Ips; colonna E) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione (colonna C) e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota (cella D35) ottenuta dalla divisione della quantità totale dei rifiuti da conferire al circuito di smaltimento (cella D31) per la superficie totale dei locali ed aree tassabili (cella B29). La produttività specifica di ciascun tipo di utilizzazione incluso nelle categorie omogenee, come già detto, è stata ricavata sulla base delle risultanze contenute nell'indagine svolta dall'Azienda Amsa del Comune di Milano sulla realtà milanese, risultanze che in alcuni casi sono state rettifiche sulla base della superficie imponibile mediamente utilizzata nella realtà locale di Brugherio per quel tipo di uso.

L'indice di qualità specifica di rifiuti (Iqs) può desumersi dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti. Poiché peraltro non si conoscono attualmente studi particolari circa l'individuazione di coefficienti qualitativi necessari per la determinazione della tassa, si è ritenuto di dover attribuire a tutte le categorie individuate il medesimo coefficiente qualitativo pari a 1, ad eccezione di tre categorie per le quali sono noti dei risultati sulla differenziazione dei rifiuti: le abitazioni, le scuole e le edicole. Per quanto riguarda le abitazioni nel Comune di Brugherio è possibile stimare che buona parte dei rifiuti conferiti al circuito differenziato di smaltimento proviene da tali tipi di insediamenti, in quantità tale da determinare una riduzione del costo del servizio riferibile a queste utenze in misura pari al 10% (coefficiente = 0.9). Per quanto riguarda le scuole è evidente che gran parte dei rifiuti prodotti in questi locali sono costituiti da materiale cartaceo idoneo ad essere conferito ad un circuito differenziato destinato al

riutilizzo, e lo stesso vale anche per le edicole che producono primariamente rifiuti come locandine e manifesti pubblicitari cartacei; pertanto in considerazione del tipo di rifiuto prodotto e del fatto che queste utenze sono particolarmente predisposte ed agevolate ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti, a tali categorie sono stati attribuiti dei coefficienti qualitativi specifici (0,8 per le scuole, 0,9 per le edicole) inferiori agli altri tipi di utenza.

Al fine della determinazione delle tariffe specifiche di categoria occorre tenere presente che i coefficienti quantitativi specifici (colonna E) sono stati calcolati in base ai quantitativi di rifiuti in kg/mq risultanti dall'indagine Amsa, dati ai quali occorre applicare una percentuale (cella C35) di adeguamento alla situazione reale di Brugherio relativa ai rifiuti effettivamente prodotti. Infatti il dato relativo al quantitativo di rifiuti prodotti basato sulla previsione del Servizio Ecologia (cella C36), messo in relazione con il dato dei rifiuti totali prodotti (cella C34) che risulta dalla moltiplicazione dei quantitativi in Kg/mq. di ciascun tipo di insediamento (dati dell'indagine Amsa opportunamente adattati alla realtà locale di Brugherio; colonna C) per i metri quadrati iscritti a ruolo dei diversi tipi di insediamento (colonna B), rappresenta una quota percentuale di quest'ultimo pari all'83,94 %. Quindi i quantitativi dei rifiuti che presuntivamente saranno prodotti dai diversi tipi di utenza nel 1998 (colonna G della tabella) si ottengono applicando la suddetta percentuale (cella C35) ai quantitativi che dovrebbero essere prodotti in base all'applicazione delle quantità per metro quadrato rilevati dall'Amsa ai metri quadrati a ruolo (colonna D della tabella). A tale proposito è bene osservare che nel caso delle abitazioni i quantitativi riportati in colonna D (quantità Amsa) ed anche G (quantità adattate per Brugherio) corrispondono alla realtà nel loro complesso (cat. 1A + 1A/bis) ma non singolarmente, avendo considerato per entrambe il medesimo coefficiente quantitativo medio (10.5 kg/mq), non rilevando ai fini del calcolo tariffario le specifiche quantità di ciascuna delle due categorie se non ai fini della decurtazione del costo effettivo del servizio per la categoria 1A/bis dei cd. singles dal costo globale per la determinazione del C.m.g. (cella G35).

La tariffa specifica di ciascuna categoria è stata quindi determinata dal prodotto del Cmg (£ 2.875) per lo specifico Ips (colonna E) ed Iqs (colonna F) di categoria, il tutto ridotto nella misura percentuale del 110%, in quanto il gettito derivante al Comune a seguito dell'applicazione della tariffa netta della tassa viene incrementato del 10% per le addizionali e maggiorazioni E.c.a., caricate *ex lege* sui ruoli di riscossione, come contropartita del tributo regionale per il conferimento in discarica dei rifiuti, tributo quest'ultimo il cui costo è incluso nella previsione di costo globale presa in considerazione in quanto non enucleabile separatamente dal preventivo di spesa fornito dal Servizio Ecologia. Ciò non si applica unicamente per le categorie 10A 10B e 10C relative agli esercenti la vendita su suolo pubblico mercatale, sia concessionari di posteggio fisso sia spuntisti, per i quali, in base al disposto dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. g) della Legge 28.12.1995 n. 549, è necessario applicare la tassa giornaliera di smaltimento (se i giorni di occupazione sono inferiori a 183 all'anno). Per la determinazione della tariffa giornaliera delle suddette categorie 10A, 10B e 10C anzitutto deve evidenziarsi che non si è considerato il quantitativo di rifiuti producibile in astratto dalle suddette aree, ma il quantitativo effettivamente prodotto, rilevato sulla base di misurazioni dirette effettuate *in loco* dall'azienda

appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento; la rilevazione ha evidenziato infatti un dato di rifiuti prodotti considerevolmente maggiore dai quantitativi ricavabili dall'indagine di riferimento per le altre categorie. Ciò comporta che applicando letteralmente la disposizione dell'art 77, comma 2, cioè rapportando a giorno la tariffa delle categorie contenente voci corrispondenti di uso (annuale), anche con la maggiorazione in misura massima consentita (50%), non si garantirebbe la copertura del costo effettivo del servizio originato dagli utenti di tali categorie (circa 58 milioni annui) ma solo una percentuale di c.a il 17%. Evidentemente tale discrepanza è dovuta al fatto che gli utilizzatori delle aree si avvalgono in misura massima del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, e ciò comporta che, secondo il più generale principio "chi inquina paga" suffragato anche dalla disposizione del 3° comma dell'art. 77 citato, ne debbano sopportare il costo, evidentemente in proporzione alla quantità di rifiuti conferita da ciascuno. Inoltre va segnalato che per quanto riguarda le categorie in questione relative ai banchi di vendita all'aperto, poichè i coefficienti di produzione di rifiuti (Kg/mq; colonna C) e quindi la relativa tariffa si riferiscono ad un utenza annua svolta quotidianamente o, per gli operatori economici, secondo il normale calendario lavorativo, mentre la tariffa specifica per tali categorie deve essere congegnata su un utenza giornaliera anzichè settimanale, sia la tariffa specifica (celle H26, H27 e H28) sia il quantitativo dei rifiuti prodotti (celle D27, D28 e D29) si ottengono con lo stesso procedimento adottato per le altre categorie, dividendo però il risultato per 5,5 giorni (che sono i giorni di normale apertura di un esercizio commerciale durante la settimana).

Le tariffe così ottenute (colonna H), se moltiplicate per i metri quadri accertati di ciascuna categoria, ed aumentate del 10% (tranne cat. 10) per le addizionali a favore del Comune forniscono i dati del gettito tributario derivante da ciascuna categoria (colonna I); la somma di tutti i gettiti di categoria ad esclusione di quello della categoria 2A in quanto esente da tassa (cella H34 = somma celle da I2 a I32 - cella I5) dovrebbe fornire il dato del gettito totale ritraibile pari a L. 3.112.951.934. Quest'ultimo dato rappresenta in effetti una quota percentuale pari all'83,30% (cella H35) del costo del servizio sostenibile con i proventi della tassa rifiuti (cella H36), e ciò in quanto, avendo previsto per tre categorie un indice di qualità specifica inferiore ad 1, il gettito di tali categorie ne risente in senso negativo; tale minor gettito delle citate categorie, giustificato da un minor costo da affrontare per lo smaltimento dei rifiuti da queste prodotti, deve essere ripartito su tutte le altre categorie a cui è stato attribuito un Iqs maggiore. In definitiva per ottenere la copertura totale (100%) del costo sostenibile con la tassa, le tariffe indicate nella colonna H della prima tabella debbono essere divise per la percentuale del 83,30%. Moltiplicando le tariffe così aumentate per i metri quadri accertati della relativa categoria si determinano i gettiti di categoria effettivi, che sommati fra loro determinano il 100% del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sostenibile con la relativa tassa.

Brugherio, li 31.12.1997 Il Funzionario Responsabile
della Tassa Smaltimento Rifiuti
dott. Mario Andrea Bagalà

ALLEGATO A

CATEGORIA	MQ a ruolo	Kg/mq (Amsa)	Kg. totali (Amsa)	Ips	Iqs	Kg totali Brugherio	Tariffa di categoria	Gettito di categoria (parziale)	Tariffa 100% Anno 1998	Gettito di categoria presunto	Gettito di categoria effettivo
1A	771.000	10,50	8.095.500	0,99	0,8	6.787.760	L. 2.441	L. 2.070.152.198	L. 2.840	L. 2.408.679.164	L. 2.408.679.164
1A/bis	126.000	10,50	1.323.000	0,99	0,8	1.109.284	L. 1.953	L. 270.650.248	L. 2.272	L. 314.909.027	L. 314.909.027
1B	4.900	8,00	39.200	0,75	0,8	32.868	L. 1.860	L. 10.024.083	L. 2.164	L. 11.663.297	L. 11.663.297
1B/bis	45.000	10,00	450.000	0,94	0,8	377.307	L. 2.325	L. 115.072.385	L. 2.705	L. 133.889.892	L. 0
1C	3.100	5,00	15.500	0,47	1	12.996	L. 1.453	L. 4.954.505	L. 1.691	L. 5.764.704	L. 5.764.704
2A	1.000	10,00	10.000	0,94	1	8.385	L. 2.906	L. 3.196.455	L. 3.381	L. 3.719.164	L. 3.719.164
2B	10.000	4,00	40.000	0,38	1	33.538	L. 1.162	L. 12.785.821	L. 1.352	L. 14.876.655	L. 14.876.655
2C	5.000	3,00	15.000	0,28	1	12.577	L. 872	L. 4.794.683	L. 1.014	L. 5.578.746	L. 5.578.746
3A	500	10,50	5.250	0,99	1	4.402	L. 3.051	L. 1.678.139	L. 3.550	L. 1.952.561	L. 1.952.561
3B	3.000	14,00	42.000	1,32	1	35.215	L. 4.068	L. 13.425.112	L. 4.733	L. 15.620.487	L. 15.620.487
4A	34.000	9,00	306.000	0,85	1	256.569	L. 2.615	L. 97.811.527	L. 3.043	L. 113.806.409	L. 113.806.409
4B	10.600	12,00	127.200	1,13	1	106.652	L. 3.487	L. 40.658.909	L. 4.057	L. 47.307.762	L. 47.307.762
5A	80.000	6,00	480.000	0,57	1	402.461	L. 1.744	L. 153.429.846	L. 2.029	L. 178.519.857	L. 178.519.857
5B	50.000	6,00	300.000	0,57	1	251.538	L. 1.744	L. 95.893.654	L. 2.029	L. 111.574.910	L. 111.574.910
5C	22.000	4,00	88.000	0,38	1	73.785	L. 1.162	L. 28.128.805	L. 1.352	L. 32.728.640	L. 32.728.640
6A	10.000	14,00	140.000	1,32	1	117.385	L. 4.068	L. 44.750.372	L. 4.733	L. 52.068.291	L. 52.068.291
6B	12.000	9,00	108.000	0,85	1	90.554	L. 2.615	L. 34.521.715	L. 3.043	L. 40.166.968	L. 40.166.968
7A	19.500	10,00	195.000	0,94	1	163.500	L. 2.906	L. 62.330.875	L. 3.381	L. 72.523.692	L. 72.523.692
7B	250	30,00	7.500	2,83	0,8	6.288	L. 6.974	L. 1.917.873	L. 8.115	L. 2.231.498	L. 2.231.498
8A	4.000	45,00	180.000	4,25	1	150.923	L. 13.076	L. 57.536.192	L. 15.215	L. 66.944.946	L. 66.944.946
8B	4.500	25,00	112.500	2,36	1	94.327	L. 7.265	L. 35.960.120	L. 8.453	L. 41.840.591	L. 41.840.591
8C	9.000	60,00	540.000	5,66	1	452.769	L. 17.435	L. 172.608.577	L. 20.286	L. 200.834.839	L. 200.834.839
9A	3.500	25,00	87.500	2,36	1	73.365	L. 7.265	L. 27.968.982	L. 8.453	L. 32.542.682	L. 32.542.682
9B	4.000	40,00	160.000	3,77	1	134.154	L. 11.623	L. 51.143.282	L. 13.524	L. 59.506.619	L. 59.506.619
9C	1.000	75,00	75.000	7,08	1	62.885	L. 21.794	L. 23.973.413	L. 25.358	L. 27.893.728	L. 27.893.728
10A	350	800,00	50.909	75,48	1	42.685	L. 46.494	L. 16.272.862	L. 1.040	L. 18.933.924	L. 18.933.924
10B	1.180	300,00	64.364	28,31	1	53.966	L. 17.435	L. 20.573.548	L. 390	L. 23.937.890	L. 23.937.890
10C	2.430	140,00	61.855	13,21	1	51.863	L. 8.136	L. 19.771.528	L. 182	L. 23.004.718	L. 23.004.718
										L. 4.063.021.660	
mq. tot. A ruolo	1.237.810	13.119.277	media kg/mq		11.000.000	C.m.g. per mq.	L. 3.376.913.325				
	1.168.810	83,85%	8,89			L. 3.388	85,95%				
	rifiuti.int. '98 (Kg)	11.000.000				Costo medio per Kg.	L. 3.929.131.768			L. 3.929.131.768	L. 3.929.131.768
		100,00%				L. 376				L. 133.889.892	

	rifiuti int. '97 (Kg)	11.000.000					L. 208.868.232			L. 74.978.340	
							L. 4.138.000.000			L. 4.138.000.000	

TABELLA B

punto 4 della delibera C.C. n. 66 del 26/6/98

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, manza, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97;

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballi primari;
- Imballaggi secondari, quali carta, cartone, plastica, legno, purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (vuoti di vetro, plastica, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- *rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui comma 2° lett. a) dell'art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;*
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in generale;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseine, sanse esauste e simili;:
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.